

sua quota secondo i tanti giorni che sconta quel contravventore in carcere di multa? Questa sarebbe una poesia di cattivo genere.

Così mi sono espresso, nè mi pare di dissentire sostanzialmente nemmeno dall'onorevole Capo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo per fatto personale.

Capo. Prima di tutto, vista la tempesta che ho sollevato, senza che io avessi nessuna intenzione di sollevarla, dichiaro di non insistere per ora nella proposta fatta, sicuro come sono che la questione sarà studiata dalla Giunta del bilancio e spero risolta secondo i miei desideri.

Solo debbo dire all'onorevole Cuccia che, in certe questioni, il detto: *surtout pas trop de zèle*, dovrebbe essere spesso, anzi quasi sempre ricordato.

L'onorevole Cuccia mi ha fatto dire ciò che non ho detto; cioè d'aver io sostenuto che in tutti i reati di contravvenzione e di condanne a multe, lo Stato non aveva il diritto e il dovere di costituirsi parte civile.

Io prego l'onorevole Cuccia di leggere quello che ho detto, e vedrà che il mio concetto fu tutt'altro.

Io dissi soltanto che nei casi di cui ci occupiamo e di cui stiamo discutendo a proposito di questo bilancio, non c'è nessuna contravvenzione per la quale il Governo abbia il dovere di costituirsi parte civile. Questo dovere non è imposto da nessuna legge; sfido l'onorevole Cuccia a trovarla. Non c'è alcuna legge che obblighi il Governo, nelle contravvenzioni doganali, di dazio consumo e del lotto, non solamente ad anticipare le spese per i giudizi, ma noppure a fare quella tale denuncia di cui l'onorevole Cuccia ha discusso. Basta il verbale degli agenti della forza pubblica per obbligare il Pubblico Ministero di tradurre i contravventori innanzi ai tribunali. (*L'onorevole Cuccia fa segni di denegazione*) È inutile il negare o l'affermare; basta recarsi in un ufficio d'un Ministero Pubblico, esaminare tutte le cause, tutti i processi che si fanno e si discutono innanzi ai tribunali e alle Corti di appello in materia di contravvenzioni, e si vedrà che hanno come base il solo processo verbale degli agenti della forza pubblica con una lettera di accompagnamento dell'intendente di finanza.

E poi bisogna distinguere la denuncia dalla costituzione di parte civile. Nel caso della denuncia non vi è obbligo di anticipare spese; questo dovere si ha solo quando lo Stato si costituisce parte civile, e se la Camera crede oggi diversamente, deve modificare il Codice di procedura penale, poichè, secondo la legge attuale, basta, lo

ripeto, il verbale degli agenti della forza pubblica per far giudicare un individuo, anche per citazione direttissima dal tribunale correzionale, senza bisogno di anticipo di spese. Detto questo, e considerando che ormai la questione da me per il primo sollevata sarà meglio studiata nel prossimo bilancio, io rinuncio per ora ad ogni proposta.

Cuccia. Chiedo di parlare.

Presidente. Scusi, onorevole Cuccia, mi pare che non sia più il caso di prolungare questa discussione. In questo momento, la Camera è chiamata a votare un articolo di bilancio, e non a trattare una questione di diritto. (*Bene!*)

Cuccia. Ho bisogno di dire una sola parola per una specie di fatto personale. Io non mi sono mai sognato di dire che, non ostante il verbale dell'agente doganale o della guardia di pubblica sicurezza trasmesso regolarmente all'autorità giudiziaria, questa non debba procedere. Io ho detto che, essendoci alcuni processi nei quali la parte che fa l'istanza deve anticipare le spese, non è possibile non provvedere a tutti questi casi, con apposito stanziamento in bilancio, nell'interesse dell'amministrazione pubblica.

L'amministrazione deve essere armata di tutto punto per perseguire in giudizio i contravventori, e quando è necessario di anticipare le spese, deve avere a disposizione i mezzi per farlo.

Ciò non vuol dire che in certi casi il Pubblico Ministero, per procedere, sia obbligato ad attendere la istanza formale di punizione da parte dell'amministrazione. Non tutte le leggi daziarie e speciali richiedono questa formalità.

Alcune ve ne sono che la impongono e che prescrivono altresì l'anticipazione delle spese processuali. A tali casi provvede il capitolo in esame.

Ecco quello che ho detto, e che parvemi non essere stato bene inteso e che perciò mi importava di chiarire.

Presidente. Onorevole relatore, l'onorevole Capo ha dichiarato che non insiste nella proposta che aveva fatta; quindi mi pare inutile...

Boselli, relatore. Dovrei pur dire due sole parole all'onorevole Capo.

Presidente. Parli pure.

Boselli, relatore. Io spero che l'onorevole Capo voglia ritenere che io non ho inteso dargli alcuna lezione; di lezioni non ne chieggo, e non ne dò; ed egli può essere certo che non era nella mia mente il pensiero di farne una a lui.

Per mia parte, tempro l'amaro contenuto nelle sue ultime parole, con la cortesia del suo primo discorso, e vado oltre.